



COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5
38060 ALDENO - Trento
Tel. 0461 – 842523 / 842711
www.comune.aldeno.it
e-mail lavoripubblici@comune.aldeno.tn.it
C.F. 80013230224

Aldeno, 28 febbraio 2023

Determinazione del Caposervizio Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici n. 30/2023

OGGETTO: *Affidamento al geol. Giacomo Carlin con studio in Volano (TN) dell'incarico per la redazione dello studio di compatibilità per la progettazione definitiva dei lavori di "sistemazione con allargamento di via 3 novembre con realizzazione marciapiede ed illuminazione pubblica ad Aldeno".*

CUP C27H21002370007

Smart CIG ZCC3A43FFA

IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

L'Amministrazione ha intenzione di dare sistemazione, mediante il suo allargamento, alla Via 3 novembre sita nel Comune di Aldeno attraverso la realizzazione del marciapiede e dell'illuminazione pubblica. Considerato che su tale tratto stradale è assente un collegamento sicuro per pedoni e ciclisti che congiunga la zona delle Albere con il centro del Paese ed, inoltre, la via presenta strozzature e andamento planimetrico (strettezze e muretti che riducono la visibilità) che, di fatto, aumenta la pericolosità per il traffico pedonale e per quello veicolare.

L'amministrazione ha ritenuto di reperire le risorse per finanziare l'opera in questione sul c.d. "Fondo Strategico Territoriale". Detto Fondo è stato istituito dall'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 21/2015.

Con deliberazione giuntale n. 93 di data 16 ottobre 2017, è stato incaricato l'ing. Marco Peterlini di Rovereto per la progettazione preliminare dei lavori in oggetto. Il tecnico incaricato ha consegnato, in data 19 giugno 2018, acquisito al prot. comunale al n. 5163/6.5, il progetto preliminare in parola, per un importo complessivo pari ad euro 1.100.000,00=.

Con deliberazione n. 18 del 22/11/2018, il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole al progetto preliminare.

Con deliberazione n. 100 del 23/11/2018, la Giunta Comunale incaricava l'ing. Marco Peterlini di Rovereto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto.

Per la redazione del progetto definitivo si rendeva necessaria l'elaborazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica, così come previsto dall'Allegato B del DPP n°9-84 Leg/2012. A tal fine è stato richiesto al Dott. Geol. Giacomo Carlin con studio in via 3 Novembre n. 30 a Volano, un preventivo di parcella per la redazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica per il progetto definitivo dei lavori in oggetto.

Il Dott. Geol. Giacomo Carlin ha provveduto ad inviare in data 09 giugno 2021, acquisito al prot. comunale al n. 4390 di data 09.06.2021, il preventivo di parcella che prevede un importo scontato di euro 4.085,30= al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Per la redazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica si è resa inoltre necessaria una campagna di indagini mediante prove penetrometriche in situ di tipo DPSH; al medesimo prot. comunale n. 4390 del 09.06.2021, il Dott. Carlin allegava il preventivo di parcella, redatto dal Dott. Geol. Marco Tranquillini con studio a Mori per l'esecuzione di n. 6 prove penetrometriche di tipo DPSH per un importo complessivo lordo pari ad euro 1.377,00=.

Con progetto datato ottobre 2022 l'ing. Marco Peterlini provvedeva a consegnare il progetto

definitivo in parola, stralciato del percorso ciclabile e modificato con le prescrizioni richieste nel parere preventivo della Soprintendenza per i beni Culturali assunto al prot. n. 5010 di data 14/06/2022.

Con nota assunta al prot. n. 10413 di data 07/12/2022 il servizio Geologico richiedeva la redazione dello studio di compatibilità relativo alla Carta di Sintesi della Pericolosità e al prot. n. 195 di data 10/01/2023 la Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio della Comunità sospendeva i termini per il rilascio del parere a seguito della presentazione del su menzionato studio di compatibilità.

Con conchiuso di Giunta Comunale di data 14 febbraio 2023 si autorizzava l'Ufficio Tecnico ad affidare al dott. geol. Giacomo Calin, già incaricato precedentemente della redazione della Relazione Geologica e Geotecnica e già a conoscenza quindi delle caratteristiche dell'opera e del contesto in cui essa si inserisce, l'elaborazione dello studio di compatibilità richiesto ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto.

L'art. 20, comma 1 bis, della L.P. 10.09.1993, n. 26, prevede a riguardo che, nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura.

Il medesimo articolo prevede, peraltro, la possibilità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione, purché sulla base di motivate ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi rispetto alla progettazione interna nonché le attività di progettazione vera e propria.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.P. 10.09.1993, n. 26, le " motivate ragioni " in base alle quali si può procedere ad affidamento esterno delle prestazioni tecniche possono essere ricondotte a:

- necessità di affrontare questioni tecniche complesse;
- predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche;
- esigenze organizzative dell'Amministrazione (carenze, anche temporanee, di organico o di competenze specifiche).

Il ricorso quindi ai tecnici pubblici dipendenti interni all'amministrazione per l'espletamento di attività tecniche assume priorità indiscussa rispetto all'ipotesi dell'esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria.

In relazione alle suddette disposizioni, è stata effettuata in via informale una verifica sulle professionalità e disponibilità interne il cui esito legittima ad avvalersi di personale esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui ad oggetto, in considerazione della mancanza di alcuni requisiti professionali e in considerazione dei tempi fissati dall'Amministrazione per la realizzazione dell'obiettivo, che sono incompatibili anche con la formula prevista dall'art. 20, comma 4 della L.P. 10.09.1993, n. 26.

L'esternalizzazione degli incarichi trova giustificazione con l'impossibilità di provvedere allo svolgimento degli stessi con solo personale interno per i numerosi adempimenti e procedure in corso in capo al personale dell'ufficio tecnico comunale. Nello specifico si sottolineano i carichi di lavoro gestionali che di fatto impediscono l'utilizzo delle risorse umane per la stesura di progetti o il coordinamento di direzione lavori:

- realizzazione di articolata attività tecnico-amministrativa (predisposizione provvedimenti amministrativi, aggiornamento modulistica, supporto e compilazione banche dati, verifica parcelle professionali, ...);
- gestione di cantieri e opere pubbliche in corso di realizzazione;
- necessità di svolgere prioritariamente la fase di gestione ordinaria dei servizi con la predisposizione di perizie tecniche afferenti gli interventi manutentivi e/o programmatici con particolare riferimento a manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, scuole e impianti sportivi, strade, pulizia e manutenzione parchi e giardini, cimiteri, arredo urbano;
- svolgimento dell'attività istruttoria nel corso dell'iter di realizzazione delle opere pubbliche (gestione dei rapporti con altri Enti, come Soprintendenza, Azienda Sanitaria Locale, Nova Reti, ecc. - acquisizione pareri e / o autorizzazioni – procedimento amministrativo di approvazione degli interventi e fasi successive);

- nella definizione delle procedure amministrative inerenti concessione di occupazione suolo pubblico, emissione di ordinanze ed autorizzazioni varie ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), con la redazione della nuova modulistica;
- nella gestione ordinaria delle pratiche amministrative riferite alle pratiche edilizie in generale, ai piani di lottizzazione ed alle concessioni convenzionate, alle destinazioni urbanistiche, abusi edilizi con relativi sopralluoghi;
- nel supporto/collaborazione alle attività di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria del Servizio Finanziario e della segreteria generale.

Alle luce delle riflessioni sopra indicate si riconosce l'impossibilità materiale di poter gestire in termini del tutto autonomi la progettualità di innumerevoli opere pubbliche, ragione per la quale si dovrà ricorrere integralmente a professionalità esterne o, in alternativa, alla costituzione di gruppi misti di progettazione.

Ad ogni buon conto i tecnici comunali risultano sistematicamente impegnati nella predisposizione di progettazioni conformate a sostanziale semplicità compositiva e nella direzione lavori di opere manutentive. Questo garantisce un risparmio economico che si traduce nel pieno rispetto dei principi di efficacia ed efficienza tecnico-organizzativa.

Pertanto, in considerazione a quanto sopra e alla circostanza che la prestazione in parola è connotata da alta specializzazione e conoscenze tecniche abilitanti specifiche tali da richiedere apporti esterni alle professionalità impiegate presso la struttura comunale, si intende esternalizzare tale attività professionale.

Per l'individuazione del professionista si è stabilito di procedere tramite affidamento diretto sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e della convenienza dell'Amministrazione a nominare un tecnico già al corrente dell'opera e del contesto in cui essa si inserisce. Nello specifico il comma 4 dell'art. 21 della L.P. 23/90 stabilisce che qualora l'importo contrattuale non ecceda € 48.500,00= il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei. Si evidenzia peraltro che, l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 (a cui l'art. 3 della L.P. 2/2020 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni"* rinvia) prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro.

Si evidenzia, altresì, che nella selezione del Professionista, è stato garantito il rispetto del principio di rotazione secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 307 di data 13 marzo 2020 *"Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19ter della L.P. 2/2016"* e nell'art. 7 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 27 aprile 2020 4-17/Leg..

Con lettera assunta al prot. n. 1881 di data 28/02/2023 veniva trasmesso il preventivo di parcella del dott. geol. Giacomo Calin relativo alla redazione dello Studio di Compatibilità per il Progetto Definitivo: "Sistemazione con allargamento di Via 3 Novembre con realizzazione marciapiede ed illuminazione pubblica ad Aldeno (TN)" per un importo complessivo, al netto dello sconto pari al 25%, di euro 4.159,92=, di cui euro 3.278,63= per oneri professionali, euro 131,15= per contributo Cassa previdenziale 4% ed euro 751,15= per oneri fiscali IVA 22%.

Preso atto che nel caso in esame non si è ricorso al Mercato Elettronico in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto. Si rileva, peraltro, che l'art. 1 c. 130 della Legge di Stabilità 2018 (L. 145/2018) ha modificato l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006, disponendo che l'obbligo per la Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti CONSIP, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della P.A.) vale per importi pari o superiori ad euro 5.000,00= e inferiori alla soglia di rilievo comunitaria.

Tutto ciò premesso e:

Richiamato il preventivo di parcella assunto al prot. n. 1881 di data 28/02/2023 del dott. geol. Giacomo Calin relativo alla redazione dello Studio di Compatibilità per il Progetto Definitivo: "Sistemazione con allargamento di Via 3 Novembre con realizzazione marciapiede ed illuminazione pubblica ad Aldeno (TN)".

Accertata la propria competenza a disporre in base all'art. 126 del Codice degli Enti Locali della

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e ss.mm.;

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. " Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991 e s.m.;

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. " Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e s.m.;

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. "Legge di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. "Codice dei contratti pubblici" e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte tuttora vigente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare al dott. geol. Giacomo Calin con studio in Volano (TN), ai sensi degli artt. 24Bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., la redazione dello studio di compatibilità per la progettazione definitiva dei lavori di "sistemazione con allargamento di via 3 novembre con realizzazione marciapiede ed illuminazione pubblica ad Aldeno", per un importo complessivo pari a euro 4.159,92=, di cui euro 3.278,63= per oneri professionali, euro 131,15= per contributo Cassa previdenziale 4% ed euro 751,15= per oneri fiscali IVA 22%;
3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ed indicata al punto 1. del dispositivo al cap. 3686 di bilancio di previsione adeguatamente disponibile;
4. di dare atto che il professionista incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle Legge 136/2010 e s.m.i.;
5. di stabilire che il rapporto negoziale con il professionista incaricato si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, della L.P. n.23/1990;
6. di precisare che si provvederà alla liquidazione in unica soluzione dell'importo pattuito ad avvenuta prestazione, previa presentazione di regolari fatture con imputazione e riferimento al presente impegno e riportante il relativo Smart CIG ZCC3A43FFA;
7. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del "Codice di Comportamento dei dipendenti comunali";
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità;
9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata in *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale del Comune di Aldeno.
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.



IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Ing. Simone Salvetti

VISTO DEL SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle Spese di Rappresentanza) registrando l'impegno/accertamento di spesa/entrata come indicato nel dispositivo liquidandone contestualmente l'importo

ASCOT: Det. n. _____ Acc.to n. _____

Obbligazione giuridica _____

Impegno n. _____



Il Caposervizio Responsabile
Dott. Flavio Padrotti



